

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della taxa	pag.	3
Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio e applicazione della taxa	“	3
Art. 3 - Presupposto della taxa ed esclusioni	“	4
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	“	5
Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	“	5

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 - Commisurazione e tariffe	“	6
Art. 7 - Locali ed aree tassabili	“	6
Art. 8 - Locali ed aree non tassabili.....	“	7
Art. 9 - Esenzioni	“	8
Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	“	8
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree	“	9
Art. 12 - Tassa giornaliera	“	9
Art. 13 - Esenzioni per la taxa giornaliera	“	10

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONI

Art. 14 - Denunce	“	11
Art. 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso	“	11
Art. 16 - Poteri del comune	“	11
Art. 17 - Rimborsi	“	12
Art. 18 - Sanzioni	“	12
Art. 19 - Funzionario responsabile	“	13
Art. 20 - Lotta all'evasione	“	13

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni transitorie	“	14
Art. 22 - Abrogazioni	“	14
Art. 23 - Norme di rinvio	“	14

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. n. 507/93, e successive modifiche e integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, nel Comune di Santa Maria la Longa, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il periodo del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
- in misura pari al 30% della tariffa.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, secondo quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa e esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre, per unità di superficie dei locali e aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si applicano le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8 del presente regolamento, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da ritenersi tassabili, in via esemplificativa, le superfici di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate e interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le stalle e i fienili a uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, o a botteghe, a laboratori artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;

- tutti i vani principali e accessori adibiti a esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, case di cura, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili e posteggi, nonché al mercato coperto;

- tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educa-

zione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende per i Servizi Sanitari (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo, di regola, a rifiuti speciali di cui al n. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazione, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, di depositi, di magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione, sono computate nel limite del 50%.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili.

1. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i balconi, le terrazze e simili, le scale ed i sottoscale;

- gli ingressi, gli anditi, i corridoi, nel caso servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo stabile, come pure le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.;

- i locali riservati a impianti tecnologici (centrali termiche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili), ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti: resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite ad attività sportive;

- le aree a verde di civili abitazioni e di insediamenti produttivi e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, pertinenziali e accessorie di civile abitazione;

- i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi a uso abitativo o ad altri usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

- i locali sottoposti a sequestri o sigilli da parte dell'autorità giudiziaria, fino alla rimozione degli stessi;

- gli alloggi e i locali non arredati, danneggiati, non agibili, non allacciati ai servizi in rete o in corso di ristrutturazione, fino a che dura tale loro destinazione;

- le superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Art. 9 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
a) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e, comunque, con un reddito complessivo non superiore ad una pensione minima INPS;
b) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo o di abitazione.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni d'uso.

1. La tariffa unitaria è ridotta del 20% per le abitazioni con unico occupante.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Le riduzioni sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.

5. Le riduzioni, una volta concesse, valgono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, mostre, autosaloni, autoser-
vizi, autorimesse.
- 2) Campaggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Locali ed aree ad uso abitativo.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti e alle successive
categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, caffè, fast food, self service e simili;
sale da ballo, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
 2. Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa rela-
tiva alla voce più rispondente.

Art. 12

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali e aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Santa Maria la Longa la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 13
Esenzioni per la tassa giornaliera

1. Sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento le aree pubbliche sulle quali si svolgono attività culturali, ricreative e sportive che hanno ricevuto il patrocinio da parte del Comune.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione, o detenzione, denuncia dei locali e aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza e amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Poteri del Comune

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'aggiornamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 17 **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente, prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs n. 507/93 si applicano le sanzioni ivi previste. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 19

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i procedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il nominativo del predetto funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 20

Lotta all'evasione

1. Per assicurare un efficace lotta all'evasione, gli Uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) UFFICIO TRIBUTI:

Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposite cartelle dei contribuenti che saranno tenute in ordine alfabetico in apposito schedario.

b) UFFICIO TECNICO - UFFICIO POLIZIA COMUNALE - UFFICIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovranno assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione attraverso la trasmissione all'ufficio stesso di tutte le informazioni in loro possesso che possano avere rilevanza da punto di vista tributario, evadere prontamente le richieste di informazioni, da acquisire anche attraverso sopralluoghi, dei quali si redigerà apposito verbale la cui copia sarà conservata nella cartella del contribuente.

L'Ufficio tecnico dovrà trasmettere tutte le abitabilità ed usabilità riguardanti entità immobiliari nuove o modifiche delle stesse con l'indicazione della superficie tassabile ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

L'Ufficio Licenze e Autorizzazioni dovrà informare l'Ufficio Tributi in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

c) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti della popolazione influenti ai fini della tassa.

2. Il funzionario responsabile del tributo dovrà costantemente informare la Giunta comunale, attraverso il Segretario comunale, di eventuali problemi in ordine alla lotta all'evasione e sulle necessità dell'Ufficio Tributi in merito ai mezzi ed alle strutture necessari per un'efficace gestione del tributo e dell'azione di recupero tributario.

3. L'Ufficio Tributi dovrà assicurare la massima assistenza ai contribuenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 11, originarie, integrative di variazione, entro il termine previsto dalla legge. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

Art. 22 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 23 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 28.6.1996 pubblicata all'albo pretorio dal 3.7.1996 al 18.7.1996, così come modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 26.9.1996, pubblicata all'albo pretorio dall'1.10.1996 al 16.10.1996.

Le suddette deliberazioni sono state dichiarate legittime dal Comitato regionale di controllo rispettivamente nella seduta del 23.9.1996, al numero 5334 e nella seduta del 17.10.1996, al n. 64722 e sono state affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall' 11.11.1996 al 26.11.1996, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 27.11.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Ruggero Peresson

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 30.1.1997, pubblicata all'albo pretorio dal 4.2.1997 al 19.2.1997.

La suddetta deliberazione è stata dichiarata legittima dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 27.2.1997 al n. 26448 ed è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall'8.3.1997 al 23.3.1997, per la seconda pubblicazione.

Santa Maria la Longa, li 24.3.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rossana Doto